

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 62 C.C.N.L. 2019/2021 Comparto Sanità, nonché delle ulteriori fonti di riferimento, si emette il presente avviso interno riservato ai Dipendenti Comparto Sanità interessati alla fruizione, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda, dei permessi retribuiti per studio.

Possono accedere al beneficio i Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima individuale di 150 ore per l'anno 2026 (dal 01.01.2026 al 31.12.2026), nonché i Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi di eventuali proroghe, nella misura massima individuale di 150 ore per l'anno 2026 (dal 01.01.2026 al 31.12.2026), riproporzionata alla durata temporale, nell'anno 2026, del contratto di lavoro stipulato.

I Dipendenti iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, hanno diritto ai permessi per diritto allo studio in misura ridotta in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza di accesso al beneficio dovrà essere inviata alla S.C. Risorse Umane utilizzando il modello denominato "Allegato 1" parte integrante del presente avviso (da compilare in ogni sua parte e da sottoscrivere) entro e non oltre il **31 GENNAIO 2026 attraverso invio PEC all'indirizzo aospterni@postacert.umbria.it o al Protocollo Aziendale protocollo@aospterni.it.**

Alla domanda di accesso al beneficio redatta con il modello di cui sopra, dovrà essere allegata la certificazione che comprovi l'avvenuta iscrizione al corso/percorso di studi e un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non sono ammesse altre forme di produzione o invio delle domande di partecipazione e pertanto non saranno ritenute ammissibili domande presentate in modalità diverse da quelle sopra indicate.

Qualora le richieste non superino il numero massimo dei posti disponibili, potranno essere ammessi al beneficio anche i Dipendenti le cui istanze siano state presentate fuori termine previsto dal bando, fino a concorrenza del numero massimo consentito.

GRADUATORIA-CRITERI DI PRECEDENZA

I permessi di cui al presente avviso saranno concessi entro il massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda all'inizio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore, per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere relativi esami. Qualora il numero delle richieste superi il predetto limite del 3% delle unità in servizio, si procederà alla concessione del beneficio secondo l'ordine di priorità di seguito specificato:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) e dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale.

Nell'ambito di ciascuna delle predette fattispecie la precedenza sarà accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale. A parità di condizioni, il beneficio sarà concesso ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi in oggetto per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Le istanze, debitamente protocollate, verranno vagliate dalla S.C. Risorse Umane, che provvederà ad ogni operazione di carattere istruttorio al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio di che

trattasi. Al termine delle operazioni istruttorie, si provvederà al rilascio delle autorizzazioni con Determina del Direttore S.C. Risorse Umane, sulla base della graduatoria formulata.

MODALITA' DI FRUIZIONE E DI ASSEGNAZIONE

La fruizione del beneficio oggetto del presente avviso è legata all'anno accademico/scolastico ed ha pertanto validità esclusivamente per l'anno 2026. I dipendenti ammessi alla fruizione del beneficio di che trattasi sono tenuti a presentare, al termine dei corsi, l'attestato di partecipazione e l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. Relativamente ai Dipendenti iscritti a corsi di studio tenuti in modalità telematica, si precisa che i medesimi dovranno presentare l'attestazione dell'effettiva frequenza alla lezione, vale a dire dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'Università Telematica in orari coincidenti con l'orario di lavoro programmato. Nello stesso certificato in particolare, dovrà essere attestato che solo in quel determinato orario il Dipendente poteva seguire le lezioni (Orientamento ARAN AGF.032 del 20 giugno 2012). In mancanza della prescritta documentazione, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

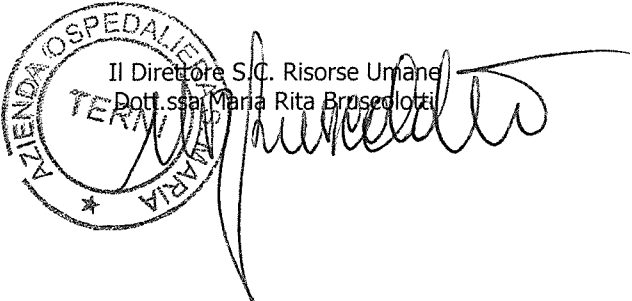
Coloro che debbano seguire un corso di studi la cui frequenza non si sovrappone con l'orario di lavoro, non possono usufruire dei permessi per diritto allo studio, giacché l'utilità dell'istituto si evidenzia solo se vi sia coincidenza temporale delle due esigenze, ovvero della frequenza al corso e dell'orario di lavoro. I permessi non possono essere utilizzati per la preparazione agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta, bensì esclusivamente per la frequenza alle lezioni e per sostenere i relativi esami. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Azienda potrà valutare con il dipendente interessato, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. Le ore di permesso studio disponibili ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle per l'anno successivo. Il dipendente che avrà richiesto e sarà autorizzato ad usufruire delle ore per il "diritto allo studio" per l'anno 2025 ed intenderà rinunciarvi, sarà tenuto a comunicare tempestivamente la propria rinuncia alla S.C. Risorse Umane.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge e alla disciplina contrattuale vigente.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane, Ufficio Tutele Contrattuali - tel. 0744/205040, Responsabile del Procedimento Dott.ssa Vanessa Lucentini.

Il Trattamento dei dati personali avviene secondo il Regolamento UE 2016/679 ed ai sensi del D.lgs 196/2003.

Il presente avviso, unitamente al modulo per la richiesta di concessione del beneficio, è pubblicato sul sito aziendale.

Il Direttore S.C. Risorse Umane
Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti